

Questioni di attualità

L'assegnazione della casa familiare nella delicata dinamica della crisi familiare.

Come si individuano i criteri di assegnazione della casa familiare al coniuge separato o divorziato con prole minorenni o maggiorenni?

Marta Lavacchini,

esperta giuridica e collaboratrice Area infanzia e adolescenza,
Istituto degli Innocenti

Il tema

I presupposti per l'assegnazione della casa familiare: la ratio dell'istituto.

L'assegnazione della casa familiare costituisce un tema di costante interesse nella giurisprudenza nazionale tanto di legittimità quanto di merito, rappresentando un delicato passaggio nella dinamica della crisi familiare e costituendo la casa il principale centro di aggregazione della famiglia.

La regola che disciplina l'assegnazione della casa familiare è attualmente prevista dall'art. 337 *sexies* c.c. (introdotto dalla riforma sulla filiazione, d.lgs. 154/2013) che riproduce sostanzialmente la previgente disposizione in materia e recepisce l'orientamento interpretativo ormai consolidato. In particolare, vi è concordia nel ritenere che l'assegnazione della casa familiare debba essere decisa in funzione del preminente interesse dei figli minorenni o dei figli non autosufficienti alla conservazione dell'ambiente nel quale si è svolta la vita familiare precedente.

La casa familiare, infatti, deve essere assegnata, in caso di separazione, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, costituendo questo il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. civ, sez. I, 06.08.2020, n. 16740).

In passato, la giurisprudenza riteneva possibile, invece, l'assegnazione della casa familiare anche in assenza di figli o al coniuge non affidatario dei figli minorenni come aspetto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. L'assegnazione della casa familiare costituiva, dunque, una componente in natura dell'obbligo di mantenimento. Tale orientamento, già messo in discussione dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 1982, deve ormai ritenersi definitivamente superato.

L'orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non possa essere adottato in assenza di un figlio da tutelare: non costituisce, infatti, l'attribuzione di un beneficio a favore del coniuge economicamente debole, a garanzia del quale sono destinati unicamente gli assegni di mantenimento, ma essa segue l'interesse dei figli.

La *ratio* dell'istituto, come già chiari la Corte Costituzionale con la sentenza n. 454/1989, è quella di tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente dove sono cresciuti.

È necessario, pertanto, che vi sia oltre alla casa, l'affidamento dei figli minorenni o la convivenza con i figli maggiorenni incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento e ciò, appunto per garantire il mantenimento delle loro abitudini di vita che in tale ambiente si sono radicate. Di conseguenza, è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, (cfr. art. 337 *sexies* c.c., nonché il previgente art. 155 *quater* c.c.).

Se ciò è senz'altro vero, è del tutto evidente che l'assegnazione della casa familiare costituendo per l'assegnatario un diritto personale di godimento idoneo a comprimere la posizione giuridica dell'avente diritto a prescindere dal titolo posseduto (considerato che la casa può essere assegnata anche in deroga al titolo di proprietà) è necessario che se ne tenga conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, avendo essa un indubbio valore economico.

Se la *ratio* della norma è quella di preservare ai figli un ambiente domestico familiare nonostante la crisi coniugale, è evidente che l'assegnazione della casa familiare va di pari passo con la presenza non solo di figli minorenni, ma anche maggiorenni purché conviventi non autosufficienti, esigenza questa che è destinata a venire meno qualora questi ultimi cessino di vivere nell'ambiente domestico.

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 *sexies* c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi. A tal proposito, recentemente la Corte di Cassazione (Cass, civ., sez. VI, 27.10.2020, n. 23473) ha chiarito che sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare. Si pensi all'ipotesi in cui il figlio maggiorenne si trovi in un'altra città per motivi di studio o di lavoro, ma faccia ritorno frequentemente nell'abitazione familiare.

Non sussiste invece un'ipotesi di convivenza rilevante qualora i rientri a casa siano rari, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità (cfr. Tribunale Brindisi, 16.04.2020).

Quello che deve sussistere, pertanto, è un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione. Appare evidente che il trasferimento della residenza del figlio costituisce un valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare, posto che l'allontanamento determina una cesura, di tipo psicologico e ancor prima materiale, tra l'ambiente domestico ed il figlio.

La revoca del provvedimento di assegnazione in caso di nuove nozze o di convivenza *more uxorio*.

L'art. 337 *sexies* c.c. stabilisce che «il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio».

Tale disposizione ha posto dubbi interpretativi in quanto appariva che sussistesse un rapporto causale diretto tra l'insorgere della relazione *more uxorio* o la contrazione del nuovo vincolo matrimoniale e la decadenza del diritto di godimento della casa familiare.

Tale interpretazione letterale della norma rischiava di pregiudicare l'interesse del bambino a conservare il proprio habitat domestico. Così, la Corte di Cassazione (sent. 16 aprile 2008, n. 9995) e la Corte Costituzionale (sent. 30 luglio 2008, n. 308) hanno chiarito che la *ratio* esclusiva della normativa sull'assegnazione della casa familiare attiene alla tutela dell'interesse del figlio per consentirgli «un'armonica crescita ed educazione nel suo ambiente domestico». Non sussiste pertanto alcun automatismo tra le nuove nozze o la nuova relazione del genitore e la revoca dell'assegnazione della casa familiare.

Ancora una volta, è una decisione che necessita di una valutazione che tenga conto dell'interesse dei figli, i quali devono essere preservati dal possibile trauma dell'allontanamento dalla casa familiare.

Nozioni di riferimento

Casa familiare: la casa familiare è un concetto che assume rilevanza nell'ipotesi di separazione o di divorzio per quanto concerne la sua assegnazione a uno dei due genitori nell'interesse dei figli. Si tratta della casa dove sono cresciuti i figli e che costituisce il centro dei loro affetti. Il principio in materia è costituito dalla necessi-

tà di garantire ai figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti conviventi col genitore il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. La casa familiare va intesa pertanto, a determinati fini, in senso soggettivo e sentimentale e non necessariamente oggettivo.

Affidamento dei figli: L'affidamento dei figli rappresenta il provvedimento con il quale si definisce come ripartire e come esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non-convivenza dei genitori con i figli. La l. 54/2006 (Affidamento condiviso dei figli) ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della c.d. bigenitorialità, per cui l'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori non è più concesso, salvo ipotesi particolari, ad un solo genitore, ma ad entrambi.

Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tra i genitori. Qualora questo manchi esse saranno rimesse al giudice che potrà stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.

Riferimenti normativi

Codice civile, art. 337 sexies

Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

Riferimenti giurisprudenziali

Cass. civ., sez. I, 06.08.2020, n. 16740

Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183

Cass. civ., sez. VI, 15.10.2020, n. 22266

Cass. civ., sez. VI, 27.10.2020, n. 23473

Cass. civ., sez. I, 16.04.2008, n. 9995

Tribunale Brindisi, 16.04.2020

Corte Cost., 30.7.2008, n. 308

Corte Cost., 27.7.1989, n. 454

* Le sentenze della Corte di cassazione sono ricercabili al link <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

Dottrina di riferimento

GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto civile*, Torino, 2019.

DALLA CASA L., *Assegnazione della casa familiare con figli maggiorenni*, in *Il Familiarista.it*, 22 novembre 2019.

Per ulteriori approfondimenti consulta *il catalogo della Biblioteca Innocenti Library*